

QUARTA PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO del 19 maggio 2009

Misure contro la crisi – Ammortizzatori sociali in deroga sino al 31 marzo 2015

ai sensi dell':

- *articolo 18 e 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;*
- *accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 12 febbraio 2009;*
- *accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012;*
- *accordo quadro del 19 maggio 2009;*
- *accordo del 24 novembre 2009 riguardante la prima proroga dell'accordo quadro del 19 maggio 2009;*
- *articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *accordo del 2 marzo 2011 riguardante la seconda proroga dell'accordo quadro del 19 maggio 2009;*
- *accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 20 aprile 2011;*
- *accordo del 2 aprile 2012 riguardante la terza proroga dell'accordo quadro del 19 maggio 2009;*
- *articolo 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 6 febbraio 2013;*
- *accordo del 28 febbraio 2013 riguardante la quarta proroga dell'accordo quadro del 19 maggio 2009;*
- *articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2013, n. 17973;*
- *decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2013, n. 74286;*
- *decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 luglio 2013, n. 76772;*
- *nota della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2013, n. 41602;*
- *nota della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, n. 43332;*
- *articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2014, n. 78641*

premesse:

- *che l'economia mondiale si sta riprendendo solo lentamente dalla crisi e che la situazione attuale è tutt'ora contraddistinta da un'elevata incertezza;*
- *che la disoccupazione in Italia aumenterà anche nel corso dell'anno 2014;*
- *che secondo le previsioni nel 2014 la crisi occupazionale continuerà a colpire anche l'Europa ed in particolare l'eurozona;*
- *che la condizione finanziaria dei bilanci nazionali e in particolare quella dello Stato italiano resta critica;*
- *che rimane critica la concessione di credito da parte delle banche;*
- *che ciò continua a comprimere gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie;*
- *che tale situazione incide anche sull'economia altoatesina e ha comportato sviluppi negativi per il mercato del lavoro locale;*
- *che sempre più settori registrano già da tempo una tendenza negativa a causa della crisi economica e necessitano quindi di particolare attenzione;*

- *che appare perciò opportuno prorogare per un ulteriore anno gli ammortizzatori sociali in deroga, con un'ottica particolare all'utilizzo efficiente delle risorse e alla formazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti;*

TRA

- *la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nella persona dell'Assessora provinciale al lavoro, Dott.ssa Martha Stocker*
- *i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali:*
 - Assoimprenditori/Unternehmerverband*
 - Unione albergatori e pubblici esercenti/ Hoteliers- und Gastwirteverband*
 - Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund*
 - APA/LVH*
 - CNA/SHV*
 - Unione commercio turismo servizi A.A. – Hds*
 - AGCI*
 - Confcooperative*
 - Legacoopbund*
 - Federazione cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband*
 - Confesercenti*
 - Confprofessioni Südtirol – Alto Adige*
- *i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori:*
 - ASGB*
 - CGIL/AGB*
 - SGBCISL*
 - UIL-SGK*

Presenti altresì:

- *La Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige*
- *L'INPS Direzione Provinciale*

si conviene di confermare l'accordo quadro del 19 maggio 2009 e le relative proroghe del 24 novembre 2009, del 2 marzo 2011 del 2 aprile 2012 e del 28 febbraio 2013 che estende la sua efficacia sino al 31 marzo 2014, con le modifiche qui di seguito riportate e di prorogarlo per il periodo decorrente dal 1° aprile 2014 sino al 31 marzo 2015.

1.1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento della cassa integrazione e della mobilità in deroga viene concesso con finanziamento esclusivo a carico dello Stato. In base alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, l'intervento della mobilità in deroga nel corso dell'anno 2014 non può superare il periodo di sei mesi. La mobilità in deroga non può essere concessa al termine del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.

- 1.2. La cassa integrazione guadagni in deroga viene concessa alle aziende che, a causa del contesto economico evidenziato in premessa, si trovano in condizioni di difficoltà oggettivamente dimostrabili relative all'intero settore o all'intero mercato in cui opera l'azienda richiedente. Il trattamento non può essere concesso per difficoltà riconducibili alla situazione individuale dell'azienda o alla sua strategia imprenditoriale.
- 1.3. Il verbale di consultazione sindacale deve evidenziare l'intenzione dell'azienda di migliorare la propria situazione. Se l'intervento di cassa integrazione richiesto supera le 160 ore (riferite al singolo lavoratore / alla singola lavoratrice), il verbale deve inoltre indicare le modalità di utilizzo dell'integrazione salariale per la formazione o la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Dal verbale deve infine emergere che i lavoratori e le lavoratrici hanno esaurito, prima del ricorso alla cassa integrazione in deroga, le ferie maturate (vedi la risposta all'interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 novembre 2011, n. 19), salvo diverse modalità di fruizione delle ferie definite nel verbale di consultazione, e che gli stessi sono occupati presso l'azienda istante da almeno 90 giorni.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, la misura dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga è ridotta del 10% nel caso di prima proroga decorsi 12 mesi di effettivo godimento dell'ammortizzatore sociale, del 30% nel caso di seconda proroga decorsi 24 mesi di effettivo godimento dell'ammortizzatore sociale e del 40% nel caso di proroghe successive.
- 1.5. In base alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, l'intervento della cassa integrazione in deroga nel corso dell'anno 2014 non può superare il periodo di sei mesi.
- 1.6. Il trattamento della cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga non possono essere concessi per un periodo superiore all'anzianità aziendale delle lavoratrici o dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga.
- 1.7. L'azienda che opti per il pagamento a conguaglio è tenuta a comunicare all'Ufficio servizio lavoro, entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento, il totale delle ore di cassa integrazione effettivamente godute.
- 1.8. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie in seguito a sopravvenute variazioni della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso. Si riservano altresì di adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestassero nel periodo di applicazione, modificando eventualmente i criteri di accesso per datrici e datori di lavoro e per lavoratrici e lavoratori.
- 1.9. La Ripartizione Lavoro si riserva di non autorizzare trattamenti in mancanza di copertura contabile e oltre la disponibilità finanziaria prevista dagli stanziamenti ministeriali.
- 1.10. Il presente accordo quadro ha validità dal 1° aprile 2014 fino al 31 marzo 2015.

Letto, approvato e sottoscritto

Le organizzazioni sindacali:

Le associazioni datoriali:

ASGB

Assoimprenditori/Unternehmerverband

CGIL/AGB

Unione albergatori e pubblici esercenti/HGV

CISL/SGB

Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund

UIL-SGK

APA/LVH

CNA/SHV

Hds – Unione commercio turismo servizi A.A.

AGCI

Confcooperative

Legacoopbund

Federazione cooperative Raiffeisen/ Raiffeisenverband

Confesercenti

Confprofessioni Südtirol – Alto Adige

L'Assessora provinciale al lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Dott.ssa Martha Stocker

Bolzano, li _____

Allegato A: Linee guida operative in materia di CIG in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

a) Le domande di concessione del trattamento CIG in deroga dovranno essere inviate alla Ripartizione Lavoro - Via Canonico Michael Gamper, 1 - Bolzano e dovranno contenere la seguente documentazione:

- modello di domanda predisposto dalla Ripartizione Lavoro;
- comunicazione di avvio della consultazione sindacale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
- verbale di consultazione sindacale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;

Il periodo, anche frazionato, integrabile decorre dalla data indicata nella domanda e cessa comunque in ogni caso entro il 31 marzo 2015; la domanda deve essere spedita alla Ripartizione Lavoro entro 20 giorni dall'inizio della sospensione dei lavoratori e delle lavoratrici (fa fede la data di spedizione della domanda). In base alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, l'intervento della cassa integrazione in deroga nel corso dell'anno 2014 non può superare il periodo di sei mesi.

b) L'istanza di cassa integrazione in deroga viene prorogata unicamente per le aziende che, in caso di effettivo godimento di più di 160 ore di cassa integrazione in deroga riferite a ciascun dipendente e a ciascuna dipendente, allegano la relativa dichiarazione della struttura di formazione di cui al punto 1.3 della seconda proroga dell'accordo quadro (2 marzo 2011) oppure una dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative.

c) Le lavoratrici e i lavoratori devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso la società istante.

d) La Ripartizione Lavoro esamina le domande in ordine cronologico.

e) Le domande non complete degli elementi essenziali verranno riesaminate solo in seguito all'avvenuta presentazione della documentazione mancante, richiesta dalla Ripartizione Lavoro.

f) La Ripartizione Lavoro:

- ordina le domande in ordine cronologico;
- verifica la completezza della documentazione e i requisiti per la concessione della cassa integrazione in deroga;
- effettua controlli in merito alla anzianità lavorativa dei dipendenti interessati;
- autorizza il pagamento con decreto del direttore di Ripartizione;
- trasmette all'azienda richiedente e all'INPS provinciale il decreto direttoriale di concessione del trattamento CIG in deroga.

g) Contro il provvedimento di diniego da parte della Ripartizione lavoro è ammesso ricorso in via gerarchica alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

h) La sede INPS di Bolzano, in seguito alla notifica del provvedimento di concessione e alla conseguente presentazione da parte dell'azienda della modulistica prevista, attiva i controlli previsti e procede all'autorizzazione o al pagamento del trattamento previsto.

- i) Nel caso in cui l'azienda non soddisfacesse i requisiti previsti, l'INPS, con provvedimento motivato e notificato all'azienda richiedente, si riserva di non autorizzare il trattamento. Contro tale provvedimento l'azienda interessata può presentare ricorso all'INPS.
- j) L'INPS comunica con cadenza mensile alla Ripartizione Lavoro il rendiconto a consuntivo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga effettivamente erogati;

k) Allegato B: Linee guida operative in materia di indennità di mobilità in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

- a) Il lavoratore o la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro a seguito di un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o si è dimesso per giusta causa;
 - ha un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
 - non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altro trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (es. Aspi, Mini Aspi, indennità di mobilità ex legge n. 223/1991);
 - ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 26 novembre 2012, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale.
 - La domanda di iscrizione nella lista di mobilità in deroga e della relativa indennità deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento oppure dalla risoluzione per giusta causa. . In base alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, l'intervento della mobilità in deroga nel corso dell'anno 2014 non può superare il periodo di sei mesi.
- b) Il trattamento di cui al punto 1, in presenza dei presupposti indicati, può essere concesso anche alle lavoratrici e ai lavoratori cessati da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che:
- siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi altra tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
- c) Il trattamento di mobilità in deroga di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi:
- apprendiste e apprendisti;
 - lavoratrici e lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice nelle ipotesi elencate al punto 1 e per le motivazioni in esso riportate con riferimento all'azienda utilizzatrice;
 - socie lavoratrici e soci lavoratori di cooperative, esclusi dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
- d) I datori e le datrici di lavoro, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui ai punti a), b) e c).
- e) Le lavoratrici e i lavoratori, dopo essersi iscritti nella lista di mobilità, presentano domanda alla sede INPS competente e trasmettono una copia alla Ripartizione Lavoro.
- f) La sede territoriale dell'INPS, verificata la correttezza della domanda, l'iscrizione nelle apposite liste di mobilità e la non corresponsione di altre indennità per ammortizzatori sociali, eroga il trattamento in deroga.
- g) Mensilmente la sede INPS comunicherà alla Ripartizione Lavoro i nominativi dei beneficiari e delle beneficiarie nonché gli importi erogati.